

**PROCEDURA NEGOZIATA****Per l'affidamento del servizio di:****“SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO”***CIG: 7843045D78***CAPITOLATO****Art. 1****Finalità e oggetto del contratto**

Il presente capitolato ha per oggetto l'individuazione di una Agenzia, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di n. 15 operatori con inquadramenti di vari profili definiti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), comparto Funzioni Locali le cui quote orarie sono indicate nella Tabella di seguito riportata, da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato presso l'impianto di Selezione della frazione secca presso Kalat Impianti Srl Unipersonale (d'ora innanzi denominato Amministrazione) in base alle esigenze che si dovessero manifestare:

Categoria	Posizione economica	Costo Orario
1B	operaio semplice	€ 17,35
2B	operaio semplice con conoscenze del processo operativo	€ 20,43

I suddetti costi orari comprendono retribuzione annua, indennità integrativa, la quota di tredicesima, quattordicesima, indennità per festività cadenti di domenica, compenso retributivo aziendale, oneri previdenziali e assistenziali, trattamento di fine rapporto.

Il comparto e l'elemento perequativo secondo il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali, non includono i contributi a carico del Somministratore.

**Art. 2****Importo presuntivo e durata**

L'importo complessivo è stimato in € 195.384,75.Iva esclusa.

Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste.

L'Amministrazione, nel corso del periodo di fornitura, è libera di non chiedere nessuna prestazione lavorativa o di richiedere prestazioni per un importo complessivo inferiore al valore indicato, senza alcun limite percentuale e senza oneri per l'Amministrazione nei confronti della ditta.

Il contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso ed avrà validità di anni UNO.

Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con separati contratti di somministrazione.

### **Art. 3**

#### **Procedura di Gara e Criteri di Aggiudicazione**

L'aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del Codice degli Appalti, determinata da una commissione di gara nominata dalla CUC.

L'offerta economica dovrà contenere il ribasso unico percentuale sulla percentuale massima di aggio a favore dell'aggiudicatario a base di gara pari al 10%.

Tale ribasso è da intendersi unico sui costi orari dei profili professionali oggetto di somministrazione di cui al precedente art. 1.

L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione.

In caso di revoca dell'aggiudicazione, recesso o risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare all'Agenzia che segue nella graduatoria approvata, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.

### **Art. 4**

#### **Prezzo del servizio e modalità dei pagamenti**

La percentuale di maggiorazione indicato nell'offerta, da ciascuna Agenzia, si intende formulata in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza.

L'Amministrazione si obbliga a corrispondere all'Agenzia, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria derivante dall'offerta e dal CCNL di riferimento, che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo del lavoro determinate dai contratti collettivi di riferimento e dagli integrativi di settore. Non sarà versato l'importo dovuto all'Iva, in quanto l'Amministrazione usufruisce della scissione dei pagamenti.

Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro, l'Amministrazione, in persona del Direttore Tecnico, sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all'Agenzia a cura del Dirigente medesimo e consegnata al lavoratore.

L'Amministrazione corrisponderà all'Agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.

L'Agenzia aggiudicataria s'impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione dell'assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo a partire dal terzo giorno di assenza, previa richiesta dell'Amministrazione.

In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, l'Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

L'Amministrazione provvederà al pagamento del servizio entro 60 giorni dalla data della relativa fattura, che l'Agenzia emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore.

## **Art. 5**

### **Modalità di espletamento del servizio**

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. L'Amministrazione procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'Agenzia, mediante apposita nota, trasmessa via PEC, a firma del Dirigente del Settore, nel termine di preavviso di 7 giorni lavorativi.

2. L'Amministrazione dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoratore con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente, con fax o via e-mail:

- descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
- modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
- sede ed orario di lavoro;
- dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato ai lavoratori dell'Amministrazione inquadrati nel medesimo profilo.

3. I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL, ed eventuali contratti integrativi, e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.

4. L'attività del lavoratore presso l'Amministrazione è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.

5. L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore richiesto sarà suddiviso sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti della Amministrazione, fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto con la comunicazione di cui al punto sopra.

6. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL, ed eventuali contratti integrativi, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.

7. Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2015 gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è inquadrato nel settore terziario. La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall'Agenzia ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione.

8. La contribuzione Inail è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta fornitura.

9. Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese e buoni pasto spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione.

10. L'Agenzia provvederà, ai sensi dell' art.35 c.4 del D.Lgs.81/2015, ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività produttiva che il

prestatore svolgerà presso l'Amministrazione e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.

11. Il personale richiesto dall'Amministrazione dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze generali necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento.

12. Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo.

13. Il lavoratore ha il diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

## **Art. 6**

### **Obblighi dell'Agenzia aggiudicataria**

L'Agenzia aggiudicataria si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.

L'Agenzia aggiudicataria si impegna inoltre a fornire copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

Sono a carico dell'Agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.

## **Art. 7**

### **Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro**

In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore l'Agenzia avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla naturale scadenza dei contratti individuali in essere.

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro 5 giorni.

La reiterata mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale.

## **Art. 8**

### **Obblighi a carico dell'Amministrazione**

L'Amministrazione si impegna a comunicare all'Agenzia gli estremi del CCNL da applicare ed i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.

L'Amministrazione, in caso di inadempienza dell'Agenzia, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dell'Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.

---

**Art. 9**  
**Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio**

L'Amministrazione, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che l'Agenzia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel capitolato. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

**Art. 10**  
**Provvedimenti disciplinari**

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'Agenzia, anche su segnalazione dell'Amministrazione, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.

**Art. 11**  
**Garanzia provvisoria**

Non è prevista una garanzia provvisoria.

**Art. 12**  
**Garanzia definitiva**

L'Agenzia aggiudicataria dovrà presentare, entro e non oltre 10 gg. dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa del 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

La fideiussione bancaria o assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Il deposito cauzionale definitivo deve avere validità temporale pari almeno alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Qualora l'Amministrazione escuta, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, l'Agenzia è obbligata a reintegrarla entro 30 giorni dalla data della relativa comunicazione da parte dell'Amministrazione, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta su richiesta della Agenzia aggiudicataria al termine del contratto e quando questa avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti. L'omessa o irregolare costituzione della cauzione comporterà l'impossibilità alla stipula del contratto.

### **Art. 13**

#### **Contratto**

L'Agenzia aggiudicataria dovrà presentare copia di idonea polizza di assicurazione a copertura dei danni a terzi, prima della stipula del contratto.

La stipula del contratto con l'Agenzia aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Tutte le spese per la stipula del contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quant'altro previsto, sono a carico dell'aggiudicatario.

Nel caso di mancato versamento, l'Amministrazione ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento.

Il contratto di somministrazione lavoro è stipulato in forma scritta e deve contenere gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore giusto art. 33 c. 1 lett. a D.Lgs. 81/2015.

### **Art. 14**

#### **Controlli e penali**

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità immediata risoluzione del contratto, l'Ente utilizzatore, contesta mediante lettera raccomandata A/R o tramite PEC le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

L'Agenzia incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute.

L'Ente potrà applicare le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:

a) Ritardo di presa in servizio del Lavoratore:

€ 100 per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno concordato con L'Agenzia

b) Ritardo nella risposta alla richiesta di fornitura:

€ 100 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto all'art. 5 del presente Capitolato

c) Inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe o simili (es. mancata fornitura di profili professionali richiesti):

Da € 50 a € 250 in relazione all'entità delle inadempienze

d) Mancata applicazione delle norme in materia d'inquadramento giuridico, retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di Lavoro temporaneo:

Prima infrazione: € 250 per singolo addetto;

Seconda infrazione: € 500 per singolo addetto;

Terza infrazione: risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c..

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all'aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute o sulla cauzione definitiva se queste bastano.

Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l'Agenda dovrà provvedere alla ricostruzione della stessa nel suo originario ammontare.

#### **Art. 15**

##### **Risoluzione del contratto e penalità**

La risoluzione contrattuale potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio dall'Amministrazione mediante lettera trasmessa per Posta Elettronica Certificata (PEC) nei seguenti casi:

mancato rispetto di quanto previsto al precedente art. 6, in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro; sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale); subappalto o cessione di contratto o d'azienda;

perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara; mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione, ai sensi del precedente art. 12;

n.3 sanzioni anche non consecutive.

In caso di risoluzione l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese.

#### **Art. 16**

##### **Recesso del contratto da parte dell'Agenda aggiudicataria.**

Il recesso del contratto da parte dell'Agenda aggiudicataria comporterà l'incameramento della cauzione definitiva costituita secondo il relativo articolo fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

#### **Art. 17**

##### **Osservanza di norme e regolamenti**

L'Agenda aggiudicataria è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali l'Amministrazione rinvia:

disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente; disposizioni previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68;

disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori; disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi; disposizioni in materia di antimafia; disposizioni del codice civile.

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore. In particolare, si rinvia per quanto non espressamente regolamentato, alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 ed al D.Lgs. n. 276 del 2003.

#### **Art. 18**

##### **Divieto di cessione e subappalto**

È fatto divieto all'Agenda aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto, sotto pena di decadenza dell'aggiudicazione.

#### **Art. 19**

##### **Foro competente**

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Caltagirone

---

**Art. 20**

**Norme finali**

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle legge in vigore in quanto applicabili.

Tutte le comunicazioni tra le parti, oltre all'offerta, saranno in lingua italiana.

Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al capitolato.

**Il Rup**

**Ing. Enzo Demetrio Ruggieri**